

COMUNE DI TRAVESIO

PROVINCIA DI PORDENONE



ALLEGATO 5 ***(P.I.A.O 2025-2027)***

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

1) – PERSONALE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI TRAVESIO	
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA
D	3
C	4
B	2

PERSONALE IN SERVIZIO AL 31-12-2024 DISTINTO PER AREA

		Area Amministrativa	
Categoria Pos Ec.	PROFILO PRO.LE	In pianta organica	In servizio
D1	Funzionario amministrativo	1	1
C5	Istruttore amministrativo contabile	1	1

		Area Economico - Finanziaria	
Categoria Pos Ec.	PROFILO PRO.LE	In pianta organica	In servizio
D1	Funzionario contabile	1	1
C3	Istruttore contabile	1	1

		Area Tecnica	
Categoria Pos Ec.	PROFILO PRO.LE	In pianta organica	In servizio
D1	Funzionario tecnico	1	1
C1	Istruttore tecnico	2	2
B9	Operaio	1	1
B1	Operaio	1	1

Nota: A seguito presentazione di dimissioni di n. 1 dipendente dell'Area Tecnica, di cui la Comunità di Montagna ha preso atto con determinazione n. 1526 del 31.12.2024, a decorrere dal 31.01.2025 il numero di Istruttori Tecnici Cat. C, pos. ec. C1, in servizio a tempo indeterminato è passato da 2 ad 1.

COERENZA E COMPATIBILITA' CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

La legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo") ha innovato la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 che contiene la disciplina generale in materia di finanza locale, intervenendo in ordine agli obblighi di finanza pubblica.

Il nuovo regime per gli enti locali della Regione è ora quindi stabilito dall'articolo 2, comma 2 ter della legge regionale n. 18/2015, che prevede che i medesimi assicurino la razionalizzazione ed il contenimento della spesa:

- nell'ambito del concorso finanziario di cui al comma 2 bis del medesimo articolo;
- rispettando il vincolo costituzionalmente previsto dell'equilibrio di bilancio;
- attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21ii e 22iii della legge regionale n. 18/2015;
- attraverso le misure introdotte dalla legislazione statale espressamente recepite dalle leggi regionali.

Pertanto, i vincoli finora previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli enti locali della Regione, ivi compresi quelli in materia di contenimento della spesa comunque denominati. Ciò è stato confermato da una sentenza della Corte Costituzionale (n.273/2020) la quale ha esplicitamente previsto, in relazione all'accordo Stato Regione dell'ottobre 2019, che "Tale accordo impone il rispetto degli obiettivi di sistema e stabilisce che il sistema integrato – inclusivo della Regione, degli enti locali situati sul suo territorio e dei rispettivi enti strumentali e organismi interni (art. 1) – concorre alla finanza pubblica con un contributo in termini di saldo netto da finanziare (art. 4), puntualmente individuato per gli anni 2019-2021, ma non indica vincoli di dettaglio inerenti all'ente Regione o ai singoli enti locali." Il nuovo regime regionale degli obblighi di finanza pubblica ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021, come previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 20/2020. Gli obblighi di finanza pubblica per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, declinati dal nuovo articolo 19 della legge regionale n. 18/2015, prevedono che gli enti debbano:

- assicurare l'equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale,
- assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge regionale,
- assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge regionale, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.

Per quanto attiene all'obbligo dell'equilibrio di bilancio comma 1, lettera a) dell'articolo 19 della legge regionale n. 18/2015, che trova il suo fondamento in fonti di rango Costituzionale, si rimanda alla disciplina contenuta nella legge 30 dicembre 2018, n. 145, in particolare i commi da 819 a 827 dell'articolo 1, relativi alla definizione degli equilibri di bilancio degli enti locali, in forza anche del rinvio operato dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale n. 18/2015. In merito agli altri due obblighi di finanza pubblica (lettere b) e c) dell'articolo 19 il legislatore regionale ha preso a riferimento il concetto di sostenibilità finanziaria (introdotto anche dal legislatore statale con l'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2019 n. 34). Rispetto al precedente criterio basato sulla spesa storica, il concetto di sostenibilità consente di salvaguardare maggiormente l'autonomia di entrata e di spesa dei comuni sancita dall'articolo 119 della Costituzione. Esso si basa sulla capacità dell'ente di mantenere l'equilibrio pluriennale nel bilancio tra entrate correnti e spese correnti (debito e personale), senza eccedere nella rigidità della spesa stessa. Le disposizioni regionali che disciplinano i nuovi obblighi di finanza pubblica sono contenute, in particolare negli articoli 21, 22, 22 bis e 22 ter della legge regionale n. 18/2015, come sostituiti ed inseriti dagli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale n. 20/2020. In attuazione delle norme di legge regionale con la deliberazione della Giunta regionale n. 1185 del 14 dicembre 2020 sono stati definiti i valori soglia per i due vincoli di sostenibilità del debito e della spesa di personale. I valori soglia relativi all'indicatore di sostenibilità della spesa di personale, sono stati poi rideterminati con la delibera di Giunta regionale n. 1994 del 23/12/2021 a decorrere dal 2022. Essi sono i seguenti:

SOSTENIBILITA' DEL DEBITO

Classi demografiche e Valore soglia

a comuni con meno di 1.000 abitanti 14,99%
 b comuni da 1.000 a 1.999 abitanti 14,90%
 c comuni da 2.000 a 2.999 abitanti 14,90%
 d comuni da 3.000 a 4.999 abitanti 14,85%
 e comuni da 5.000 a 9.999 abitanti 14,44%
 f comuni da 10.000 a 24.999 abitanti 12,08%
 g comuni da 25.000 a 149.999 abitanti 11,29%
 h comuni con 150.000 abitanti e oltre 8,67%

SOSTENIBILITA' DELLA SPESA DI PERSONALE

Classi demografiche Valore soglia

a comuni con meno di 1.000 abitanti 32,6 %
 b comuni da 1.000 a 1.999 abitanti 30,1 %
 c comuni da 2.000 a 2.999 abitanti 26,8 %
 d comuni da 3.000 a 4.999 abitanti 24,3 %
 e comuni da 5.000 a 9.999 abitanti 27,2 %
 f comuni da 10.000 a 24.999 abitanti 23,4 %
 g comuni da 25.000 a 149.999 abitanti 26,1 %
 h comuni con 150.000 abitanti e oltre 30,6 %

La dotazione organica del Comune risulta conseguentemente così determinata, e che la stessa rappresenta la dotazione minima imprescindibile per l'erogazione dei servizi:

CATEGORIA	PREVISTI	IN SERVIZIO
A	0	0
B	2	2
C	4	3
D	3	3
TOTALE	9	8

A decorrere dal 31.01.2025 la dotazione organica del Comune di Travesio in servizio è passata da n. 2 Istruttori Cat. C, pos. ec. C1, a n. 1 Istruttore Cat. C, pos. ec. C1.

Salvo diverse contingenze si prevede di:

Piano delle assunzioni

Anno 2025

- sostituzione nei limiti consentiti dei dipendenti in caso di cessazione per i posti che si renderanno vacanti nel corso del periodo di riferimento;

Anno 2026

- sostituzione nei limiti consentiti dei dipendenti in caso di cessazione per i posti che si renderanno vacanti nel corso del periodo di riferimento;

Anno 2027

- sostituzione nei limiti consentiti dei dipendenti in caso di cessazione per i posti che si renderanno vacanti nel corso del periodo di riferimento;

Piano degli incarichi esterni

Anno 2025

Sono previsti in attivazione nel corso del 2025:

- n. 1 incarico esterno a supporto Area Amministrazione;
- n. 1 incarico esterno a supporto di Area Tecnica.

Per quanto concerne gli obblighi di finanza pubblica, e in particolare quelli relativi alla sostenibilità della spesa di personale nel lungo periodo, il Comune di Travesio si attesta nella classe demografica b) e, pertanto, deve garantire una sostenibilità della spesa del personale entro un valore soglia pari al 30,10 %.

Allo stato il programma previsionale delle assunzioni risulta sostenibile come da prospetto riepilogativo che segue:

	ESERCIZI		
	2025	2026	2027
Spesa di personale calcolata come da DGR n. 1885 del 14.12.2020	453.235,57	454.235,57	452.235,57
Entrate correnti calcolate come da DGR n. 1885 del 14.12.2020	1.819.604,08	1.753.094,52	1.732.231,35
Rapporto percentuale dell'Ente	24,91%	25,91%	26,11%
Soglia classe demografica a cui appartiene l'Ente secondo DGR n. 1885 del 14.12.2020 e incremento percentuale valore soglia (Tab.1 + Tab.2)	33,10%	33,10%	33,10%
Posizionamento dell'Ente rispetto alla soglia	Inferiore	Inferiore	Inferiore